



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 23 febbraio 2015, n. 66

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante tipologica al Piano di lottizzazione in zona C2 di PRG-Comparto 31- Denominato "Berloco ed altri/Soc. Clemente S.r.l. (Lotti "Ville A")." Autorità procedente: Comune di Altamura.

L'anno 2015, addì 23 del mese di Febbraio, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Altamura, in data 10/12/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (saverio.clemente@cert.comune.altamura.ba.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato Variante tipologica al Piano di lottizzazione in zona C2 di PRG-Comparto 31- Denominato "Berloco ed altri/Soc. Clemente S.r.l. (Lotti Ville A)":

- Nota del 04.12.2014, a firma dell' Arch. Giovanni Buonamassa, Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura, con cui, in riferimento al summenzionato Piano di Lottizzazione, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del regolamento regionale n.18/2013;
- Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico a firma del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del territorio, Arch. Giovanni Buonamassa;
- Parere V.INC.A. rilasciato dalla Regione Puglia - Settore Ecologia-Ufficio Parchi con Nota prot. n. 871 del 28.01.2005;
- Parere rilasciato dall'AdB Basilicata con Determinazione n.80B/2008/D.210 del 21/10/2008 All. D";
- Elaborati di piano di seguito elencati:
- Elaborato 1: All. A Tav. 1/2Inquadramento urbanistico;
- Elaborato 2: All. A Tav. 2/2 piante delle tipologie;
- Elaborato 3 "All. B Relazione tecnica";

- Elaborato 4 "All. C Titolo di proprietà";
  - Elaborato 5 "All. D - Copia parere Regione Puglia Assessorato ambiente prot. n. 871 del 28.01.2005- Copia Determina AdB Basilicata n. 80B/2008/D.210 del 21/10/2008";
  - Elaborato 6 "All. E Copia precedenti titoli abilitativi;
  - Elaborato 7 "Richiesta di dichiarazione, in sede di approvazione della variante tipologica, di sussistenza di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive... ai sensi dell'art. 22, punto 3, lett b del D.P.R. 380/2001";
  - Elaborato 8 "Attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione del presente intervento dalle procedure VAS: art. 1 e 7 del Regolamento Regione Puglia N° 18 del 09-10-2013" da parte del soggetto proponente;
- nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Altamura provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013 di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2;
- in data 10/12/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:
- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>);
  - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089/12185 del 10/12/2014, con cui si comunicava al Comune di Altamura la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 29/12/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot.13360, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.
- la predetta nota prot. 13360/2014 veniva trasmessa, stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n.12 /2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia;

RILEVATA, in via preliminare, sulla base dell'apparente omonimia tra l'istruttore tecnico comunale che ha redatto la relazione allegata all'atto di formalizzazione ed il soggetto proponente e/o proprietario del micro-lotto, la necessità di rimettere all'amministrazione comunale procedente ogni opportuna verifica circa il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli. 6 bis della legge 241/1990 ss.mm.ii.e art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata nota del 04/12/2014, in cui si riporta:

La ditta proponente, in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ha presentato al Comune di Altamura una proposta di Variante parziale a Piano di lottizzazione ricadente in area tipizzata "C2 di Espansione" del P.R.G. e prevede la pianificazione di un lotto edificatorio, all'interno del comparto 31 di P.R.G., in area ubicata alla via Dino Delucia.

L'area interessata è individuata catastalmente al foglio di mappa n.164 particelle nn. 1292-1298 e sviluppa una superficie fondiaria mq. 2461;

L'intervento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Volumetria di progetto mc. 3052,11;

- Superficie Fondiaria: mq. 2461;
- Superficie coperta di progetto: mq.582,97

Sulla base di tali parametri, è stata approntata la variante tipologica al lotto denominato "Ville A" del P.d.L. in oggetto nel quale è prevista la realizzazione di villini in linea di tipo bi-familiare per civile abitazione.

La soluzione proposta si articola in un corpo di fabbrica con 5 unità abitative, 3 al piano rialzato e 2 a piano primo (queste ultime servite da scala esterna e vano ascensore) ed in un corpo di fabbrica di 4 unità abitative, 2 poste a piano rialzato e 2 a piano primo (anche queste ultime servite da scala esterna e ascensore).

L'area interessata dal Piano di Lottizzazione rientra nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

In data 28.01.2005 con nota prot. n.871, ai sensi del D.P.R. n.120/2003, la Regione Puglia - settore Ecologia rilasciava "parere favorevole" ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale sulla variante tipologica, senza passare alla fase di livello II - Valutazione Appropriata e con le seguenti prescrizioni:

- Le aree a verde all'interno dell'area devono essere realizzate con piantumazioni arboree arbustive autoctone (Fragno, Leccio, Biancospino, ecc.);
- La pavimentazione della viabilità interna e dei parcheggi deve essere realizzata con materiali permeabili (conci in pietra naturale con giunto aperto, pietrisco, manto erboso con rete autoportante, ecc.);
- La copertura degli edifici deve essere realizzata a tetto con tecnologie tradizionali, al fine di facilitare l'eventuale nidificazione del Grillaio (Falco Naumanni).

Nell'area interessata dal Piano, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata (PAI) giusto quanto determinato dall'A.d.B. Basilicata con provvedimento n. 808/2008/D.210 del 21/10/2008. La stessa area non è gravata da vincoli di natura paesaggistica, archeologica, architettonica (D. Lgs. n.421/2004, P.U.T.T. puglia, ecc.).

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera d), del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Sono state verificate le seguenti condizioni previste dal citato Regolamento:

d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) purché;

1. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2 a.VI;
2. non debbano essere sottoposti alla Valutazione di incidenza-livello II "valutazione appropriata";
3. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A e B oppure aree per l'approvvigionamento idrico d'emergenza limitrofo al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
4. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
5. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m<sup>3</sup>, oppure a 5.000 m<sup>3</sup> (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale).

In particolare,

si precisa che l'attività istruttoria è stata tesa alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7.2.d), selezionato dall'autorità procedente al momento della registrazione del Piano e

attestato e motivato dall'arch. Giovanni Buonamassa, Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura;

dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio si evince anche che:

- l'intervento in esame ricade all'interno del SIC IT9120007 "Murgia Alta". A tal proposito l'autorità proponente ha fatto presente che l'area è stata oggetto di Valutazione di Incidenza conclusa con un parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Ecologia-Ufficio Parchi con prot. n. 12421 del 07/12/2004 e pertanto non deve essere sottoposta a "valutazione appropriata";
- l'area interessata dal piano non ricade in nessuna delle zone ad elevata sensibilità ambientale elencate al punto IV, lettera e), comma 2 dell'art. 7 del r.r. 18/2013. Inoltre, come dichiarato nell'attestazione dell'autorità procedente, il lotto è "ricadente in area tipizzata "C2 di Espansione" del P.R.G. e prevede la pianificazione di un lotto edificatorio, all'interno del comparto 31 di P.R.G....", pertanto l'area non ricade in zone territoriali omogenee "A" del piano urbanistico comunale generale vigente.
- Dall'analisi dell'ortofoto 2013 non si evince la presenza di alberature di carattere monumentale;
- Secondo quanto attestato dall'autorità procedente "L'intervento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici: Volumetria di progetto mc. 3052,11; Superficie Fondiaria: mq. 2461; Superficie coperta di progetto: mq.582,97"

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato " Variante tipologica al Piano di lottizzazione in zona C2 di PRG- Comparto 31- Denominato "Berloco ed altri/Soc. Clemente S.r.l. (Lotti Ville A)", demandando all'amministrazione comunale di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione procedente;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante tipologica al Piano di lottizzazione in zona C2 di PRG-Comparto 31- Denominato “Berloco ed altri/Soc. Clemente S.r.l. (Lotti Ville A)”;
- di demandare al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
  - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
  - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS  
ing. A. Antonicelli

---